



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 17/07/2018

### FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile – stipulato l'11 giugno 2008 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio predisposto dall'intermediario convenuto in data 16 aprile 2013 – lamenta il mancato riconoscimento dei costi del finanziamento trattenuti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso la ricorrente chiede all'Arbitro di dichiarare l'intermediario tenuto al pagamento dell'importo complessivo di € 1.073,40 a titolo di commissioni e premi assicurativi non goduti; in subordine, *“la restituzione di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento”* ovvero *“il rimborso degli interessi pagati illegittimamente nel caso in cui il tasso di interesse applicato sia stato superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura”*. La medesima invoca, altresì, la rifusione delle spese di assistenza difensiva nella misura di € 300,00.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso evidenziando che a far data dal 23 ottobre 2017 il medesimo è stato cancellato dagli elenchi di cui agli artt. 106 e 107, TUB (nel testo previgente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 141/2010) e che, pertanto, non rivestendo più la qualifica di intermediario finanziario egli non partecipa al sistema ABF.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

In via pregiudiziale si rigetta l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal resistente. Si osserva in proposito che la cancellazione dell'intermediario dagli albi o dagli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia intervenuta dopo la presentazione del ricorso – come riscontrato nella fattispecie – non impedisce al Collegio di pronunciarsi nel merito della controversia, essendo necessario e sufficiente che l'iscrizione dell'intermediario in tali albi o elenchi sussista al momento in cui il procedimento in seno all'ABF sia stato introdotto (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 6683/2016, 7966/2016).

Sempre in via preliminare si deve rilevare l'irricevibilità del capo della domanda afferente la restituzione degli interessi pagati per la dilazione della somma finanziata, nel caso in cui venga accertata l'applicazione di un tasso di interesse non conforme "alla soglia prevista dalla normativa anti-usura", sia in quanto volta a sollecitare un intervento di tipo consulenziale precluso al Collegio (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 7768/2016, 6056/2013), sia in quanto finalizzata a sollevare eventuali vizi di natura genetica relativi ad un contratto sottoscritto in epoca antecedente a quello a cui si estende la cognizione dell'Arbitro.

Il ricorso è invece procedibile limitatamente all'istanza di riduzione dei costi del finanziamento, ex art. 125-sexies, TUB, nei termini che seguono.

Nella fattispecie a carico della ricorrente risultano addebitati i seguenti oneri rilevanti ai fini della decisione: € 488,26 a titolo di commissioni bancarie; € 1.428,00 a titolo di "commissioni di intermediazione"; € 946,46 a titolo di premi assicurativi per il "rischio vita".

Con riferimento alle commissioni (di cui alle lett. C ed E del prospetto recante "modalità di rimborso del finanziamento" posto a frontespizio del contratto), secondo l'art. 12 del "regolamento contrattuale", dette voci di costo remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. up front e recurring), senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea, anche sotto il profilo contabile, a distinguere chiaramente le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto; a tale ultimo riguardo rilevano: "gli oneri finanziari sostenuti per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista; le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi"). Ciò porta a ritenere la clausola in commento opaca e conseguentemente a considerare detti oneri soggetti intermente a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 6167/14, 5031/17). Ne deriva il diritto della ricorrente alla restituzione delle commissioni in parola in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (sessantadue rate residue su centoventi originariamente previste).

Medesimo diritto restitutorio sussiste con riguardo ai costi del contratto di assicurazione stipulato a fronte del rischio di inadempimento (per decesso) del terzo debitore, in ragione del collegamento negoziale ravvisabile ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, realizzando un'operazione economico-giuridica apprezzabile esclusivamente in modo unitario (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 2952/2015); di conseguenza l'intermediario finanziario resta esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione delle quote di premio non maturate a favore del cedente a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di prestito al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Dec. n. 6167/2014, cit.).

Per quanto innanzi, al netto delle decurtazioni operate nel conteggio estintivo (€ 93,00 a valere sulle commissioni e € 312,27 a parziale ristoro dei costi assicurativi), l'importo suscettibile di ripetizione ammonta a complessivi € 1.073,80 (di cui: € 159,27 a titolo di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

commissioni bancarie; € 737,40 a titolo di commissioni di intermediazione; € 176,73 a titolo di premio assicurativo). Tuttavia, avuto riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), nei limiti della domanda il Collegio riconosce il diritto della ricorrente al rimborso dell'importo richiesto, pari a € 1.073,40; rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva in considerazione del carattere seriale della questione trattata.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.073,40.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO